

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n.77

Procedura operativa per la predisposizione del piano di monitoraggio degli imballaggi in legno in ingresso nel territorio dell'Unione Europea

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 21/10/2025	07/11/2025	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.77	Procedura Operativa
Procedura operativa per la predisposizione del piano di monitoraggio degli imballaggi in legno in ingresso nel territorio dell'Unione Europea	Pag. 2 di 5

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Piano di monitoraggio	4
4. Frequenza dei controlli.....	5
5. Esecuzione dei controlli ufficiali e gestione delle non conformità	5

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.77	Procedura Operativa
Procedura operativa per la predisposizione del piano di monitoraggio degli imballaggi in legno in ingresso nel territorio dell'Unione Europea	Pag. 3 di 5

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 2017/625 ha stabilito il quadro generale dei controlli ufficiali sulle merci e sugli animali introdotti nell'Unione, con l'obiettivo di proteggere la salute umana, animale e vegetale, oltre che l'ambiente. Tra i rischi individuati vi è quello legato al materiale da imballaggio in legno che rappresenta un veicolo noto di diffusione di parassiti vegetali e può costituire una minaccia significativa per il territorio dell'Unione. Già il Regolamento (UE) 2016/2031 aveva previsto condizioni particolari per la sua importazione, mentre lo stesso Regolamento (UE) 2017/625 autorizza la Commissione a fissare regole specifiche di controllo e a stabilire misure in caso di non conformità.

Per ridurre i rischi fitosanitari è quindi necessario introdurre disposizioni supplementari, garantendo che i controlli sul materiale da imballaggio in legno siano svolti in maniera efficace. A tal fine, occorre distinguere il materiale conforme allo standard internazionale ISPM 15, considerato meno rischioso, e concentrarsi invece su quello che non rispetta tale norma. Gli Stati membri devono predisporre piani di monitoraggio basati sul rischio per individuare le spedizioni più pericolose, anche con il coinvolgimento delle autorità doganali.

Il presente Documento Tecnico Ufficiale è redatto a cura di Orazio Corbo (CREA-DC), Fabio Buonsenso (CREA-DC), Lina Campus (CREA-DC), Vanessa Modesti (CREA-DC), Sabrina Pintus (CREA-PB), Salituro Aurora (CREA-DC), Tiranti Barbara (CREA-DC).

2. Riferimenti normativi

- International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) 15 - Regulation of wood packaging material in international trade – Convenzione IPPC-FAO;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.77	Procedura Operativa
Procedura operativa per la predisposizione del piano di monitoraggio degli imballaggi in legno in ingresso nel territorio dell'Unione Europea	Pag. 4 di 5

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione del 7 dicembre 2022 che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/288 della Commissione del 18 gennaio 2024, relativo alla frequenza dei controlli effettuati sul materiale da imballaggio in legno utilizzato per trasportare, proteggere o sostenere determinati prodotti provenienti da alcuni paesi terzi;
- Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021.
- Documenti Tecnici Ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale - Documento n. 31 - Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione
- Documenti Tecnici Ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale - Documento n. 66 - Procedura operativa per i controlli su imballaggi in legno, per il trasporto di taluni prodotti, originari di determinati Paesi Terzi;

3. Piano di monitoraggio

Il Piano di monitoraggio nazionale dei materiali di imballaggio in legno definisce la frequenza dei controlli, tenendo conto della natura delle merci che tali imballaggi accompagnano e del regime di controlli a cui esse sono soggette, in particolare:

3.1. Merci a controllo fitosanitario obbligatorio

- Merci che devono essere controllate al 100% (documentale-identità-fisico) - Allegato XI parte A del reg. (UE) 2019/2072
 - Merci di determinate provenienze che possono essere sottoposte a frequenze di controllo ridotte (documentale 100% - identità e fisico % variabile e stabilita a livello comunitario annualmente) di cui al Reg. (UE) 2022/2389
- Merci che devono essere controllate almeno all'1% (documentale-identità-fisico) - Allegato XI parte B del reg. (UE) 2019/2072

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.77	Procedura Operativa
Procedura operativa per la predisposizione del piano di monitoraggio degli imballaggi in legno in ingresso nel territorio dell'Unione Europea	Pag. 5 di 5

3.2. Talune merci, non soggette a controlli fitosanitari, originarie da alcuni Paesi Terzi, per cui sono in vigore misure specifiche di controllo degli imballaggi in legno che le accompagnano, in applicazione del pertinente regolamento.

3.3. Altre merci che non prevedono controllo fitosanitario.

4. Frequenza dei controlli

4.1. Gli imballaggi in legno che accompagnano le merci di cui al punto 3.1 sono soggetti a controlli visivi, e se del caso a campionamento ed analisi, contestualmente all'esecuzione dei controlli d'identità e fisici di dette merci.

4.2. Gli imballaggi in legno che accompagnano le merci di cui al punto 3.2 sono soggetti a controlli visivi, e se del caso a campionamento ed analisi, secondo le frequenze definite dal pertinente regolamento.

4.3. Gli imballaggi in legno che accompagnano le merci di cui al punto 3.3 sono soggette a controlli visivi, e se del caso a campionamento ed analisi, in base a un'analisi del rischio fitosanitario.

Il Gruppo di lavoro sulle procedure dei controlli ufficiali – sezione Controlli all'importazione - definisce gli elementi di rischio di cui al punto 4.3 in base a un'analisi che tiene conto almeno di quanto segue:

- il numero e i risultati dei controlli ufficiali specifici condotti negli anni precedenti sul materiale da imballaggio in legno dalle autorità competenti in base alle informazioni provenienti dal sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC);
- i precedenti di conformità del paese terzo, dell'esportatore o dell'operatore responsabile delle partite al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento;
- se disponibili, le informazioni provenienti dalle autorità doganali e da altre fonti circa il numero partite che entrano nell'Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno e il Paese di origine della partita;
- la presenza nel Paese di origine di organismi nocivi che hanno i materiali di imballaggio in legno come mezzo di diffusione.

Gli elementi di rischio fitosanitario individuati sono comunicati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che li utilizza, come contributo, nella selezione delle partite di merci da sottoporre a controllo fisico (Visita Merce – VM). Qualora il personale ispettivo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esecuzione dei controlli doganali fisici, rilevi non conformità relative all'applicazione del marchio ISPM n.15, o ad altri elementi di sospetto, informa tempestivamente il Servizio fitosanitario competente per territorio per i dovuti seguiti.

5. Esecuzione dei controlli ufficiali e gestione delle non conformità

Per l'esecuzione dei controlli e la gestione delle non conformità si rimanda alle procedure definite dai Documenti Tecnici Ufficiali n.31 e n.66.